

NORMATIVA.

Commissioni di gara, i compensi secondo il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici

NOVITÀ SU CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI, NORMATIVA SISMICA E VERIFICHE IMPIANTI A GAS

□ Quattro ipotesi per il calcolo dei compensi ai professionisti chiamati a svolgere un ruolo delicato nelle commissioni

Il Consiglio Superiore dei Lavori pubblici è intervenuto sulla questione dei compensi professionali per commissioni di gara, sollevata dall'Ordine Ingegneri di Roma (nota 4554 dell'8 giugno 2004). In particolare l'Ordine aveva chiesto a quali parametri fare riferimento nel calcolo dei compensi e se fosse possibile adottare un valore di riferimento globale - valido per tutte le prestazioni di ingegneri e architetti e per la totalità dell'opera - con riferimento alle peculiari complessità dell'opera e del servizio.

Premesso di aver "da tempo e più volte evidenziato l'inadeguatezza della vigente tariffa professionale degli ingegneri ed architetti", il Consiglio Superiore osserva a proposito del primo quesito che si tratta di "attività importanti e delicate, dal cui corretto ed efficiente svolgimento deriva il valido e tempestivo affidamento dei lavori, riducendo il rischio di contenzioso, per cui esse dovrebbero essere affidate a persone di adeguata professionalità sia per l'aspetto tecnico sia per quello amministrativo". Prendendo in esame le più significative tipologie di gare, il Consiglio Superiore ha espresso diverse valutazioni sui compensi dei componenti.

I. Appalto-concorso. Per questa tipologia di gara furono espresse dall'Ufficio studi e legislazione del Ministero dei Lavori pubblici puntuali indicazioni circa i compensi spettanti ai componenti delle relative Commissioni, contenute nella nota 31.7.1984 n. 1289/UL. I criteri indicati nella citata nota, per quanto consta, sono stati utilmente adottati in via generale nel tempo dalla varie Amministrazioni pubbliche interessate; detti criteri, e le considerazioni a supporto, si ritengono tuttora validi, pur se suscettibili di puntualizzazioni anche in relazione all'avvenuta evoluzione legislativa.

Al riguardo si osserva che dette indicazioni, dovendo ovviamente fare riferimento alla tariffa professionale all'epoca vigente - che prevedeva, per le opere di importo superiore a 5 miliardi di lire, un parametro tariffario costante indipendentemente da detto importo - avevano previsto una differenziazione di trattamento per le opere di importo superiore al citato limite, per attenuare l'anomalia derivante dalla circostanza che il valore di 5 miliardi di lire, certamente eccezionale all'epoca in cui era stato fissato (anno 1958), era ormai frequentemente superato per l'intervenuta inflazione.

Dovendosi ora fare riferimento alla tariffa per attività nel campo dei lavori pubblici (D.M. 4.4.2001), che prevede un parametro tariffario costantemente decrescente all'aumentare dell'importo dell'opera, la citata differenziazione non ha più ragione di essere.

La più volte citata indicazione dell'Ufficio studi e legislazione del Ministero dei Lavori pubblici può quindi essere attualizzata come segue, per il compenso da riconoscere a

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI,
Quinta Sezione
Parere del 29 settembre 2004

"Quesiti sui compensi professionali
per commissioni di gara"



**PLOTTAGGI
SCANSIONI IN A0**

**FOTOCOPIE
DI GRANDE FORMATO**

**INGRANDIMENTI
E RIDUZIONI IN A0**

ELIOGRAFIE

**VETTORIZZAZIONI IN A0
STAMPE A COLORI
OLTRE IL FORMATO A0**

geom. cerruti
viale Sant'Avendrace, 210 - Cagliari
tel 070-291505 - tel/fax 070-274063
e-mail: cerruti@tiscali.it

ciascun componente della Commissione:

- a. compenso base pari al 5% dell'onorario di progettazione, determinato applicando all'importo del progetto prescelto la percentuale indicata dalla tariffa professionale per i lavori pubblici per la classe dell'opera (tabella A) e con le aliquote della tabella B relative alla progettazione esecutiva;
- b. compenso aggiuntivo per ciascun progetto esaminato, oltre il primo, pari al 5% del compenso base;
- c. rimborso forfetario spese varie nella misura del 15% del compenso base;
- d. IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e rimborso delle eventuali spese di viaggio e pernottamento, a presentazione dei relativi titoli giustificativi.

Al presidente della Commissione spetta, sul compenso sopra determinato, una maggiorazione del 20%. Il compenso del segretario della Commissione è ridotto del 20%.

II. Gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Si dà luogo ad una gara con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sia per l'aggiudicazione di un pubblico incanto o di una licitazione privata ai sensi del comma 1 ter dell'art. 21 della legge quadro, sia per l'affidamento di concessioni o per servizi di ingegneria. In entrambi i casi l'attività che deve svolgere la Commissione incaricata di scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa è riconducibile a quella che deve svolgere la Commissione incaricata di valutare un appalto-concorso, anche se con impegno ridotto. Si ritiene, pertanto, che per i compensi potrebbero essere adottati gli stessi criteri indicati per l'appalto-concorso ma con modifiche nell'individuazione del compenso base (lettera a del precedente punto 1).

Nel caso di pubblico incanto o licitazione privata, l'Amministrazione pone a base di gara un progetto esecutivo (o, in caso di appalto integrato, definitivo); la Commissione incaricata della gara non deve valutare progetti nella loro interezza ma soltanto gli aspetti tecnici che sono proposti come migliorie sul progetto predisposto a cura dell'Amministrazione, oltre agli aspetti economici e temporali. Il citato compenso base può essere determinato nella misura del 2% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara.

Nel caso di concessione, a base di gara vi è, ordinatamente, un progetto preliminare. I concorrenti in genere non presentano, al momento della gara, elaborati progettuali ma forniscono, eventualmente, indicazioni sui criteri che intendono adottare nella successiva progettazione; il compito della Commissione giudicatrice è quindi, per questo aspetto, agevolato; per contro essa deve esaminare e valutare il piano economico che i concorrenti devono presentare a supporto della proposta di costruzione e gestione dell'opera. Si ritiene che il compenso base possa essere determinato nella misura del 3% dell'onorario di progettazione relativo al livello del progetto posto a base di gara.

Quest'ultimo criterio potrebbe essere utilmente adottato anche per la valutazione delle proposte di promotori ex art. 37 bis della legge quadro, con riferimento al livello di progetto preliminare.

III. Concorso di progettazione. In questa tipologia di gara, la Commissione giudicatrice deve esaminare e valutare dei progetti preliminari (ovvero, se richiesto dal bando, progetti definitivi); si ritiene, pertanto, che possono essere adottati gli stessi criteri indicati per l'appalto-concorso (punto 1), con la precisazione che l'aliquota del 5% per l'individuazione del compenso base (lettera a) deve applicarsi all'onorario di progettazione, secondo la tariffa professionale per i lavori pubblici, per il livello e l'importo del progetto preliminare (o definitivo) prescelto.

IV. Concorso di idee. I concorrenti non devono produrre un progetto più o meno definito ma fornire una proposta ideativa, indicata con elaborati in numero contenuto e di livello inferiore a quelli richiesti per un progetto preliminare. Anche l'indicazione economica non è nota se non con valutazioni di larga massima o come tetto di spesa indicato dall'Amministrazione.

In questo caso, non essendo applicabile il riferimento all'importo del

progetto, si può ricorrere ad un compenso a vacanza, sulla base dell'effettivo tempo dedicato all'attività di cui trattasi, desumibile dai verbali delle riunioni della Commissione, oltre al rimborso delle spese documentate. In alternativa l'Amministrazione, in relazione alla peculiarità ed all'importanza dell'opera da ideare, potrebbe preventivamente fissare un compenso a discrezione per i componenti della Commissione, oltre il rimborso delle spese documentate.

Altre eventuali attività di Commissioni giudicatrici. Nel caso che l'Amministrazione intenda affidare ad una Commissione esterna attività ordinariamente svolte da propri funzionari (ad esempio: gare al massimo ribasso, sia a corpo che a prezzi unitari, valutazione di offerte anomale, ecc.), si ritiene che, essendo l'impegno delle Commissioni sostanzialmente indipendente dall'importo del progetto, i compensi per dette Commissioni esterne possano essere individuati a vacanza sulla base dell'effettivo impegno temporale profuso.

• <http://www.cni-online.it/documenti/dv08907.htm>

□ Ancora sei mesi di tempo per l'applicazione delle nuova normativa antisismica

Con alcuni giorni di anticipo sulla scadenza (fissata per l'8 novembre 2004) una ordinanza in materia di protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso fra l'altro una proroga di 6 mesi per l'applicazione delle norme antisismiche introdotte dall'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni. Resta ovviamente la possibilità di applicare ed utilizzare fin d'ora le nuove regole tecniche.

□ Verifiche di sicurezza sugli impianti a gas: spazio anche ai liberi professionisti abilitati

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha dato via libera all'utilizzo di liberi professionisti iscritti nell'elenco degli abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti (sezione e) tenuto dalle Camere di commercio, in alternativa al personale tecnico delle aziende di distribuzione del gas. Il nuovo regolamento ribadisce le date di avvio degli accertamenti (1° ottobre 2004 per i nuovi impianti) e precisa i criteri di incompatibilità per gli accertatori.

• <http://www.autorita.energia.it/docs/04/040-04.htm>

□ Il certificato di prevenzione incendi e le responsabilità per progetti e documentazione tecnica

"Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti". Lo ribadisce, al primo comma, l'articolo 5 del DPR 200, dedicato per la maggior parte alla nuova disciplina dell'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e alla composizione del comitato centrale tecnico-scientifico di prevenzione incendi (che comprenderà anche un esperto designato dal Consigli Nazionali Ingegneri). Il certificato - si legge nel provvedimento - è "rilasciato a conclusione del procedimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della documentazione tecnica richiesta".

• <http://www.cni-online.it/leggi/lg08873.htm>

□ Il Comune di Portoscuso aveva annullato il bando contestato dall'Ordine: il TAR ne prende atto

Il TAR Sardegna ha preso atto dell'avvenuto annullamento, da parte del Comune di Portoscuso, di un bando del 1998 per la delocalizzazione dell'Istituto industriale, assieme al disciplinare di gara, allo schema di convenzione e alle delibere degli organi comunali che avevano avviato il procedimento.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ordinanza n. 3379 del 5 novembre 2004
"Disposizioni urgenti di protezione civile"
(GU n. 269 del 16 novembre 2004)

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
deliberazione del 22 luglio 2004
(supplemento GU n. 148 del 27 agosto 2004)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
n. 200 del 10 giugno 2004
(GU n. 184 del 7 agosto 2004)

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SARDEGNA,
Prima Sezione
Sentenza 1067/04 del 23 giugno 2004
